

Come cambia l'istituto della vigilanza collaborativa dopo l'emanazione del regolamento

## Grandi eventi, ci pensa l'Anac Aiuterà le stazioni appaltanti a evitare atti illegittimi

Pagina a cura  
DI ANDREA MASCOLINI

**L'**Anac potrà aiutare le stazioni appaltanti a evitare illegittimità degli atti di gara relativi anche in caso di singoli appalti oltre 15 milioni di euro e quando vi siano ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo. Non sarà più prevista la collaborazione strutturata con le centrali di committenza.

Sulla base di questi, e di altri, elementi cambia pelle l'istituto della cosiddetta vigilanza collaborativa fra Autorità nazionale anticorruzione e stazioni appaltanti a seguito dell'emanazione del nuovo regolamento approvato il 28 giugno sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici.

Il regolamento, attuativo dell'articolo 213 del codice dei contratti pubblici, è stato precedentemente sottoposto a consultazione pubblica sul sito dell'Autorità nazionale

anticorruzione e recepisce le prassi applicative sviluppatesi nell'attuazione dei molteplici protocolli di vigilanza collaborativa con le stazioni appaltanti, sulla base del modello adottato in occasione del grande evento Expo-Milano, cercando di preservare, al contempo, l'ormai acquisita snellezza procedimentale e la tempestività d'intervento.

La novità principale riguarda la «griglia» dei presupposti in presenza dei quali deve essere valutata l'ammissibilità delle istanze di vigilanza collaborativa. Va infatti ricordato che l'art. 213, comma 3, lett. h) del codice dei contratti pubblici prevede che l'attività di vigilanza collaborativa deve essere svolta «per affidamenti di particolare interesse». Nel regolamento è previsto quindi cosa debba intendersi per «particolare interesse» e si specifica che la vigilanza collaborativa si possa applicare su richiesta della stazione appaltante agli affidamenti disposti nell'ambito

di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico; agli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali; agli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; infine agli affidamenti di lavori di importo superiore a 100 milioni o di servizi e forniture di importo superiore a 15 milioni di euro rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari. Rispetto alla precedente versione del regolamento sembra desumersi che non sia più possibile la vigilanza collaborativa strutturata fra Anac e centrali di committenza. Inoltre l'Anac potrà aiutare le stazioni appaltanti in caso di «presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali».

Il regolamento Anac de-

scrive il procedimento attraverso il quale si svolge l'azione di vigilanza collaborativa, con l'indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di attivazione e di espletamento della vigilanza sulle singole gare previa stipula con le stazioni appaltanti interessate di Protocolli di vigilanza collaborativa. In particolare l'intervento di Anac, fatte salve le specificità di ogni procedura di affidamento, è stabilito che segua le fasi della procedura di gara ed in particolare: la pubblicazione del bando o dell'avviso; l'ammissione/esclusione dei concorrenti e nomina della commissione giudicatrice; la valutazione delle offerte e proposta di aggiudicazione; la verifica dell'anomalia dell'offerta; l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto. Va notato che a conclusione della procedura di gara sottoposta a vigilanza collaborativa le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità l'avvio dell'esecuzione del contratto.

